



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

(emanato con D.D. n. 339 del 19 giugno 2018, modificato con D.D. n. 280 del 06 giugno 2019, rettificato con D.D. n. 294 del 13 giugno 2019, modificato con D.D. n. 641 del 4 dicembre 2019, D.D. n. 666 del 16 dicembre 2019, D.D. n. 702 del 21 dicembre 2020 e da ultimo con D.D. n. 490 del 30 giugno 2022)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo della Scuola Normale Superiore finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali (di seguito per brevità "scatti"). Tali scatti seguono il "*regime della progressione triennale per classi*" di cui all'art. 8 della legge 240/2010, disciplinato dal D.P.R. 15.12.2011, n. 232, fino alla trasformazione in "*regime di progressione biennale per classi*" ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 27.12.2017, n. 205, a seguito della quale gli scatti diventano di durata biennale, utilizzando gli importi definiti per ciascuno scatto dal medesimo D.P.R. 232/2011.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, per i singoli professori e ricercatori le scadenze temporali dei periodi di anzianità utili per poter chiedere di essere sottoposto a valutazione ai fini dello scatto, secondo i regimi di progressione per classi di cui al comma 1, dipendono dalla situazione di nomina e inquadramento di ciascuno, secondo quanto previsto nell'allegato al presente Regolamento (all. A).
3. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori di ruolo si intendono i professori e le professoresse di I e di II fascia e i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato, sia in regime di impegno a tempo pieno che a tempo definito.

Art. 2

Procedimento di valutazione e modalità di presentazione della domanda

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 l'attribuzione degli scatti è subordinata ad apposita richiesta presentata da parte di ciascun interessato avente titolo e all'esito positivo della valutazione del relativo impegno didattico, di ricerca e gestionale, svolto nel periodo di riferimento (triennale o biennale a seconda del regime di progressione per classi applicabile) effettuata secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate.
2. La valutazione avviene a cadenza semestrale. Pertanto, in ogni anno solare saranno espletate due procedure di valutazione: la procedura del I semestre che si svolgerà dal 1° gennaio al 30 giugno e quella del II semestre che si svolgerà dal 1° luglio al 31 dicembre. Ogni semestre, i soggetti aventi titolo alla valutazione sono i professori e i ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato il periodo utile, computato ai sensi del presente Regolamento, per la richiesta di attribuzione dello scatto.
3. Il procedimento di valutazione ha inizio con un Avviso emanato con decreto del Direttore, pubblicato all'albo on line della Scuola e pubblicizzato sul sito web, nel corso del mese precedente l'inizio del semestre in cui si svolge la valutazione. A tale Avviso sono allegati gli elenchi dei professori e ricercatori che possono presentare domanda di partecipazione al procedimento di

valutazione. La relativa comunicazione è altresì trasmessa per via telematica ai professori e ai ricercatori aventi titolo mediante posta elettronica istituzionale.

4. I soggetti interessati, inclusi negli elenchi, presentano apposita domanda di attribuzione dello scatto entro il termine perentorio indicato nell'Avviso che sarà di almeno 30 giorni naturali e consecutivi dal giorno successivo all'emanazione dell'Avviso stesso e di norma entro, rispettivamente, il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni annualità. Alla domanda viene allegata una relazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l'attestazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, rilevanti ai fini della valutazione e svolte nei periodi di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10:

- per le attività didattiche e gestionali si fa riferimento agli ultimi tre anni accademici in caso di scatto triennale, due in caso di scatto biennale, conclusi alla maturazione del periodo utile a chiedere lo scatto. L'anno accademico ai fini del presente Regolamento ha inizio dal 1° novembre e termina il 31 ottobre;
- per le attività di ricerca si fa riferimento ai tre anni solari (in caso di scatto triennale) o ai due anni solari (in caso di scatto biennale), completi, precedenti quello nel quale si è maturato il periodo utile a chiedere lo scatto.

4 bis. I docenti e ricercatori interessati saranno invitati altresì ad allegare alla domanda, esclusivamente a titolo informativo, un documento sintetico riepilogativo delle ulteriori attività didattiche, scientifiche e istituzionali svolte nel periodo interessato rispetto a quelle oggetto di valutazione, quali ad esempio l'organizzazione e/o partecipazione a conferenze e convegni, la partecipazione con successo a bandi competitivi nazionali o internazionali per l'accesso a fondi di ricerca, il conseguimento di premi, lo svolgimento di incarichi istituzionali all'interno della Scuola ecc.

5. La domanda e la relazione di cui al precedente comma 4 saranno presentate secondo modelli preventivamente predisposti dall'Amministrazione e resi disponibili sul sito web della Scuola, nelle more della definizione di modalità per la transizione digitale delle procedure di valutazione. Sarà cura del Servizio Personale trasmettere la domanda e la relazione degli interessati alla Commissione di cui all'art. 3 ai fini della valutazione, nonché svolgere le altre attività istruttorie e di supporto alla Commissione stessa, in collaborazione con gli altri Servizi coinvolti, per quanto di competenza di ciascuno, con riferimento ai dati inerenti la didattica, la ricerca e le attività gestionali. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche anche a campione in ordine alla veridicità di atti, fatti, qualità e stati soggettivi autocertificati dagli interessati.

6. Per coloro che, pur avendo titolo, non abbiano presentato domanda di valutazione per l'attribuzione dello scatto entro il termine perentorio previsto, qualunque ne sia la causa, trova applicazione quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata annualmente con decreto del Direttore composta dal Prorettore alla valutazione, con funzioni di Presidente, dal Vice-Direttore e dal Prorettore alla ricerca, in carica al momento della nomina. Qualora il Prorettore alla valutazione coincida con quello alla ricerca, farà altresì parte della Commissione il Prorettore alla didattica. La Commissione così costituita ha il mandato di espletare, nella medesima composizione salvo sopravvenuti motivi di impedimento o ostativi, la procedura di valutazione relativa al I e al II semestre dell'anno in cui è nominata. Assiste la Commissione, durante le sedute, un funzionario del Servizio Personale individuato nel predetto decreto di nomina, con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Non possono fare parte della Commissione il Direttore e coloro che rientrino negli elenchi dei soggetti valutabili in uno dei due semestri interessati. Pertanto, in tale eventualità oppure nel caso di sopravvenuti motivi di impedimento o ostativi, al componente della Commissione di cui al precedente comma 1 che versi nelle predette condizioni subentrerà il Prorettore alla didattica

qualora non sia già componente della Commissione stessa. In subordine, oppure nel caso di ulteriori soggetti che versino nelle condizioni indicate, subentreranno altri professori di I fascia designati dal Senato accademico su proposta del Direttore. Qualora quest'ultimo rientri tra i soggetti valutabili, la proposta sarà formulata dal primo dei Professori di I fascia della Scuola, seguendo l'ordine della maggiore anzianità nel ruolo degli ordinari, che non sia coinvolto nella valutazione né già componente della prevista Commissione.

3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti e può tenere riunioni anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

4. La Commissione, tenendo conto della documentazione presentata dagli interessati e di quella acquisita tramite i Servizi competenti, effettua la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e gestionale secondo i criteri specificati all'art. 4 e seguenti.

5. I lavori della Commissione devono concludersi di norma entro tre mesi dalla data di scadenza della presentazione delle domande relativa a ciascun semestre. I lavori possono essere prorogati su richiesta del Presidente, per comprovati e giustificati motivi, non oltre il termine di scadenza del semestre di riferimento.

6. Al termine dei lavori la Commissione esprime la propria valutazione, positiva o negativa, sull'attribuzione dello scatto stipendiale. Tale valutazione sarà parte integrante dei verbali delle sedute della Commissione che saranno trasmessi al Direttore a cura del Presidente.

Art. 4

Attività accademiche oggetto di valutazione e criteri

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, le seguenti attività accademiche istituzionali effettivamente svolte dagli interessati nei periodi temporali di riferimento di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento:

- attività didattica
- attività di ricerca
- attività gestionale.

2. La valutazione, che non ha natura comparativa, è effettuata mediante criteri a soglia, correlati alle diverse attività di cui al comma 1, previsti in modo parzialmente differenziato per il ruolo dei professori e per quello dei ricercatori a tempo indeterminato, in considerazione delle funzioni istituzionali proprie di ciascuno, come specificato ai seguenti articoli 5 e 6.

Art. 5

Criteri di valutazione dei professori di I e di II fascia

1. Per conseguire una valutazione positiva i professori devono soddisfare contestualmente i criteri di cui alle seguenti lettere da a) a c):

a) con riferimento all'attività didattica, avere svolto, in ciascuno degli anni accademici del periodo triennale o biennale di riferimento, i compiti istituzionali previsti nel *Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli allievi dei professori e ricercatori della scuola*, ivi compresi quelli di didattica frontale assegnati in conformità con quanto previsto dalla programmazione didattica annuale, per non meno di:

- 350 ore annue di compiti istituzionali, di cui almeno 60 ore di didattica frontale, in caso di impegno a tempo pieno;
- 250 ore annue di compiti istituzionali, di cui almeno 40 ore di didattica frontale, in caso di impegno a tempo definito.

Tali compiti sono rimodulati in caso di eventuali riduzioni, debitamente formalizzate, concesse ai sensi della normativa anche interna per tempo vigente. L'avvenuto svolgimento dei predetti compiti istituzionali e dell'attività didattica frontale connessa a corsi di studio curriculari, oppure di attività didattica/seminariale sostitutiva concordata con il Preside in corso d'anno in casi di impossibilità oggettiva, non dipendente dal docente interessato, a svolgere l'attività didattica curriculare assegnata in sede di programmazione, si considera attestato positivamente in presenza del visto del Preside

sui registri regolarmente compilati, sottoscritti e consegnati dai docenti al termine di ciascun anno accademico interessato;

b) con riferimento all'attività di ricerca, soddisfare contestualmente i seguenti criteri b1) e b2), fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4:

b1) avere realizzato almeno tre prodotti della ricerca nel triennio di riferimento, o due prodotti nel biennio, computando quelli ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (di seguito per brevità VQR) di cui al bando ANVUR più recente, nonché eventuali "curatele scientifiche" con ciò intendendosi, senza possibilità di interpretazioni estensive, le edizioni critiche collocate in sedi scientifiche di rilevanza internazionale da cui emerge un contributo originale del curatore;

b2) avere una produttività scientifica media almeno pari a quella eventualmente richiesta dall'esercizio VQR di cui al bando ANVUR più recente, rapportata al periodo triennale o biennale di riferimento con arrotondamento all'intero superiore, computando a tal fine esclusivamente i prodotti delle tipologie ammissibili ai sensi dello stesso esercizio VQR. Nel caso in cui il più recente esercizio VQR non richieda una produttività scientifica media minima, per la valutazione dell'attività di ricerca troverà applicazione esclusivamente il criterio b1).

Per la verifica del soddisfacimento dei predetti criteri b1) e b2) saranno considerati utili esclusivamente i prodotti della ricerca con le caratteristiche sopra indicate che siano stati regolarmente inseriti, entro il termine di richiesta di attribuzione dello scatto, nel Catalogo istituzionale dei prodotti della ricerca della Scuola (attualmente IRIS), fatte salve le curatele scientifiche di cui alla lett. b1), le quali saranno autocertificate dall'interessato all'atto di presentazione della domanda di scatto;

c) con riferimento all'attività gestionale, avere partecipato, anche eventualmente in modalità telematica, nei limiti di quanto di seguito indicato, ad almeno il 50% del totale delle sedute, tenutesi nel periodo di riferimento, di competenza dell'interessato per diritto o elezione, dei seguenti consessi della Scuola:

- Senato accademico
- Consiglio di amministrazione
- Consiglio della struttura accademica di afferenza.

Per il calcolo della percentuale di presenze non si tiene conto delle giustificazioni delle assenze, fatto salvo quanto previsto dall'art.10 per aspettative/congedi formalizzati ai sensi di legge, e fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso i Servizi competenti. Il calcolo del 50% andrà inoltre riferito alle sole sedute programmate dai Presidenti dei vari organi nel calendario annuale iniziale e in questo calcolo non potranno essere conteggiate positivamente più del 20%, delle partecipazioni in modalità telematica, da parte dell'interessato rispetto al numero minimo di partecipazioni alle sedute programmate richieste che si siano regolarmente svolte in presenza.

Gli obblighi relativi all'attività gestionale si considerano assolti dal Direttore, limitatamente al periodo di svolgimento del proprio mandato.

2. Nell'applicazione dei criteri di valutazione la Commissione tiene conto di quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento in caso di fruizione di congedi/aspettative o di altre assenze giustificate da servizio, con o senza assegni.

3. Nei casi in cui il triennio o biennio di servizio utile alla maturazione dello scatto e/o oggetto di valutazione sia stato svolto in tutto o in parte presso atenei diversi dalla Scuola Normale Superiore, la Commissione effettua la valutazione, secondo i criteri previsti, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni prodotte in merito dall'interessato in relazione al periodo svolto in altra sede, fermo restando che il criterio relativo all'attività gestionale sarà oggetto di valutazione limitatamente alla parte di servizio eventualmente svolta presso la Scuola.

4. In presenza di periodi di distacco svolti presso altri enti/istituzioni non universitarie nel triennio o biennio di riferimento, la valutazione dell'attività didattica e gestionale tiene conto esclusivamente del periodo di servizio eventualmente prestato presso la Scuola. Qualora l'attività svolta in posizione di distacco riguardi l'intero periodo oggetto di valutazione, per conseguire la valutazione positiva ai fini dello scatto stipendiale, la mancanza di possibilità di valutazione dei criteri dell'attività didattica e gestionale dovrà essere compensata dall'attività di ricerca con la necessità di presentare almeno un

prodotto scientifico ammissibile ai sensi dell'esercizio VQR, pubblicato nel triennio o biennio oggetto di valutazione, in eccesso a quanto ordinariamente richiesto ai sensi del presente articolo; in alternativa si richiede che almeno uno dei prodotti ordinariamente richiesti sia rappresentato da una monografia.

Art. 6

Criteria di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Per conseguire una valutazione positiva i ricercatori a tempo indeterminato devono soddisfare contestualmente i requisiti e criteri di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) con riferimento all'attività di ricerca soddisfare contestualmente i seguenti criteri a1) e a2):

a1) avere realizzato almeno tre prodotti della ricerca nel triennio di riferimento, o due prodotti nel biennio, computando tra di essi quelli ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (di seguito per brevità VQR) di cui al bando ANVUR più recente¹, nonché eventuali "curatele scientifiche" con ciò intendendosi, senza possibilità di interpretazioni estensive, le edizioni critiche collocate in sedi scientifiche di rilevanza internazionale da cui emerga il contributo originale del curatore;

a2) avere una produttività scientifica media almeno pari a quella eventualmente richiesta dall'esercizio VQR di cui al bando ANVUR più recente, rapportata al periodo triennale o biennale di riferimento con arrotondamento all'intero superiore, computando a tal fine esclusivamente i prodotti delle tipologie ammissibili ai sensi dello stesso esercizio VQR. Nel caso in cui il più recente esercizio VQR non richieda una produttività scientifica media minima, per la valutazione dell'attività di ricerca troverà applicazione esclusivamente il criterio a1).

Per la verifica del soddisfacimento dei predetti criteri a1) e a2) saranno considerati utili esclusivamente i prodotti della ricerca con le caratteristiche sopra indicate che siano stati regolarmente inseriti, entro il termine di richiesta di attribuzione dello scatto, nel Catalogo istituzionale dei prodotti della ricerca della Scuola (attualmente IRIS), fatte salve le curatele scientifiche di cui alla lett. a1) le quali saranno autocertificate dall'interessato all'atto di presentazione della domanda di scatto e relazione connessa;

b) con riferimento all'attività didattica e gestionale, soddisfare contestualmente i seguenti criteri b1) e b2):

b1) solo per i ricercatori che durante il periodo di riferimento ne siano stati componenti di diritto o elettivi: avere partecipato - anche eventualmente in modalità telematica nei limiti di quanto si seguito indicato - ad almeno il 50% del totale delle sedute, tenutesi nel periodo di riferimento, di competenza dell'interessato per diritto o elezione, dei seguenti consessi:

- Senato accademico
- Consiglio della struttura accademica di afferenza.

Per il calcolo della percentuale di presenze non si tiene conto delle giustificazioni delle assenze, fatto salvo quanto previsto dall'art.10 per aspettative/congedi formalizzati ai sensi di legge, e fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso i Servizi competenti. Il calcolo del 50% andrà inoltre riferito alle sole sedute programmate dai Presidenti dei vari organi nel calendario annuale iniziale e in questo calcolo non potranno essere conteggiate positivamente più del 20% delle partecipazioni in modalità telematica, da parte dell'interessato, rispetto al numero minimo di partecipazioni alle sedute programmate richieste che si siano regolarmente svolte in presenza;

b2) avere espletato una media di almeno 3 tipologie di attività per anno accademico, corrispondenti a 9 attività su un massimo teorico di 30 nel triennio di riferimento oppure a 6 attività su un massimo teorico di 20 nel biennio, ricomprese nelle tipologie di attività strumentali alla didattica/gestionali indicate nella tabella di cui all'allegato B del presente Regolamento, assicurando per ciascun anno accademico interessato - affinché ogni singola attività sia apprezzabile e computabile ai fini della valutazione di cui al presente Regolamento - un impegno minimo o, a seconda dei casi, una partecipazione minima secondo quanto specificato a fianco di ciascuna tipologia di attività.

¹ Si applicano pertanto i dati e le medie di produttività scientifica dell'esercizio VQR di cui al bando ANVUR già emanato più recente rispetto all'inizio del semestre in cui viene svolta l'attività di valutazione da parte della Commissione a ciò deputata.

Per la verifica del soddisfacimento di tale criterio, saranno computate esclusivamente, e distintamente per ciascun anno accademico del triennio o biennio di riferimento, le attività con le caratteristiche sopra indicate autocertificate dall'interessato all'atto di presentazione della domanda di scatto, fornendo, ove necessario, i dati e le informazioni utili a specificarle. L'Amministrazione potrà procedere ad accertamenti in merito allo svolgimento delle predette attività, da parte del ricercatore interessato, tramite l'acquisizione della documentazione atta a comprovarle, quali delibere degli organi accademici, provvedimenti amministrativi o altra documentazione detenuta dai Servizi competenti della Scuola nei quali esse risultino formalizzate.

Come si desume dalla tabella di cui all'allegato B, per i ricercatori per i quali trovi applicazione anche il criterio di cui alla precedente lett. b1), limitatamente a ciascuno degli anni accademici del periodo di riferimento in cui essi siano stati componenti di diritto o elettivi dei consessi previsti, l'aver partecipato ad almeno il 50% delle sedute programmate nel calendario iniziale per quell'anno accademico è computato come una delle attività per anno richieste ai fini del soddisfacimento del criterio di cui alla presente lett. b2). In questo calcolo non potranno essere conteggiate positivamente più del 20% rispetto al numero minimo di partecipazioni alle sedute programmate richieste di partecipazioni in modalità telematica rispetto al totale delle sedute programmate in ciascun anno accademico.

2. Trova applicazione anche per i ricercatori quanto previsto per i professori dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 7

Approvazione atti e comunicazione dell'esito della valutazione

1. Verificata la regolarità formale degli atti della Commissione da parte del responsabile del procedimento, il Direttore li approva con apposito decreto pubblicato all'albo on line della Scuola e pubblicizzato sul sito web, insieme con gli esiti della valutazione relativa all'attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante comunicazione tramite posta elettronica istituzionale.

Art. 8

Reclami

1. L'interessato che abbia conseguito una valutazione negativa può presentare reclamo motivato al Direttore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti.
2. Sul reclamo decide il Direttore, assistito dal Segretario generale della Scuola, nei 20 giorni successivi.

Art. 9

Effetti degli esiti della valutazione

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Direttore dispone, con apposito decreto, l'attribuzione dello scatto stipendiale secondo gli importi di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 con decorrenza dal 1° giorno del mese in cui è maturato il periodo utile per richiedere la valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto, computato ai sensi del presente Regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, coloro che hanno ottenuto una valutazione negativa o che non hanno presentato domanda di valutazione entro il termine perentorio previsto, non possono ripresentare domanda di attribuzione dello scatto stipendiale prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione. In tal caso il periodo di riferimento oggetto di valutazione è rideterminato con riferimento alla nuova data di maturazione del periodo utile allo scatto, decorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione, e l'attribuzione dello scatto, a seguito di esito positivo di nuova valutazione, ha decorrenza dal 1° giorno del mese in cui è maturato il nuovo periodo utile.
3. La mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto da parte degli aventi titolo o l'aver conseguito una valutazione negativa dà luogo alle limitazioni per l'accesso ai fondi per la

ricerca interna secondo quanto previsto dal relativo Regolamento o dall'avviso annuale per accedere ai finanziamenti. Per i soggetti che siano già inquadrati al massimo scatto stipendiale previsto dal D.P.R. 232/2011, la richiesta di valutazione ed il suo esito positivo saranno requisito per il predetto accesso ai fondi per la ricerca interna. Secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli allievi dei professori e ricercatori della Scuola, per i ricercatori di ruolo la mancata presentazione della domanda di scatto o l'aver conseguito una valutazione negativa costituirà altresì motivo ostativo all'assunzione della titolarità di corsi curriculari o moduli come Professore aggregato nell'anno accademico successivo a quello in cui si conclude la valutazione e per gli anni accademici seguenti fintanto che non avrà ottenuto una valutazione positiva.

4. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 240/2010.

Art. 10

Computo del periodo utile per l'attribuzione dello scatto nei casi di congedi/aspettative, di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazione del Codice etico

1. Ai sensi del presente Regolamento, il computo del periodo triennale o biennale utile per poter chiedere di essere valutato ai fini dell'attribuzione dello scatto è sospeso nei seguenti casi di fruizione di aspettative/congedi senza assegni:

- aspettative/congedi per i quali la vigente normativa nazionale preveda una temporanea interruzione dell'anzianità di servizio;
- ulteriori tipologie di aspettative/congedi senza assegni a qualsiasi titolo fruite dal professore o ricercatore.

Nei casi di fruizione delle predette aspettative e congedi, pertanto, il periodo triennale o biennale utile per chiedere l'attribuzione dello scatto sarà quello di effettivo servizio e ricomincerà a decorrere dal rientro dell'interessato presso la Scuola al termine del periodo di aspettativa/congedo senza assegni.

2. Qualora a causa della fruizione dei congedi/aspettative di cui al comma precedente il triennio o biennio di effettivo servizio presso la Scuola non sia consecutivo e/o non coincida con anni accademici o solari completi, i criteri per ottenere la valutazione positiva rimarranno gli stessi. La Commissione potrà valutare caso per caso l'opportunità di consentire, con opportuna motivazione, riduzioni per alcune delle attività previste, solo in caso di impossibilità di applicare particolari obblighi nei periodi interessati.

3. Nel caso in cui il professore o ricercatore usufruisca di aspettative/congedi o di altre assenze con assegni per maternità/paternità, congedi parentali, per motivi di studio o di ricerca o a qualsiasi altro titolo, il periodo utile per poter chiedere di essere valutato ai fini dell'attribuzione dello scatto è ridotto a quello di servizio effettivo presso la Scuola purché pari o superiore a 18 mesi nel triennio o a 12 mesi nel biennio.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, i criteri per ottenere la valutazione positiva di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento saranno rideterminati in misura proporzionale al periodo di attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolto secondo modalità che saranno esplicitate dalla Commissione nei verbali, ad eccezione dei casi di congedi/aspettative usufruiti per esclusiva attività di studio o ricerca che non determineranno alcuna riduzione dei criteri relativi all'attività di ricerca. Qualora, a causa della fruizione dei congedi/aspettative di cui al comma precedente, il triennio o biennio di effettivo servizio presso la Scuola non sia consecutivo e/o non coincida con anni accademici o solari completi, si applica quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 2.

5. Il professore o ricercatore che nel triennio o biennio di riferimento sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari più gravi della censura oppure di sanzioni per la violazione del Codice etico della Scuola, può presentare la richiesta di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di maturazione del primo periodo utile. In tal caso il periodo di riferimento oggetto di valutazione è rideterminato con riferimento alla nuova data di maturazione del periodo utile allo scatto, decorsi 12 mesi dalla data di prima

maturazione, e l'attribuzione dello scatto, a seguito di esito positivo della valutazione, ha decorrenza dal 1° giorno del mese in cui è maturato il nuovo periodo utile.

Art. 11

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e in deroga a quanto previsto dall'art. 2, la procedura di valutazione nell'anno 2018 sarà effettuata in una sola sessione, entro il mese di dicembre, per tutti coloro che abbiano maturato il periodo utile per poter chiedere l'attribuzione dello scatto, computato secondo quanto previsto dal Regolamento medesimo, nel corso dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno 2018.
2. Per quanto riguarda i professori:
 - la valutazione dei criteri relativi ai compiti istituzionali e alle attività didattiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) avente ad oggetto anni accademici anteriori a quello di entrata in vigore del presente Regolamento (a.a. 2017/2018) è considerata positiva qualora il docente abbia svolto i compiti di didattica frontale affidati. Nei casi di parziale svolgimento, la Commissione potrà chiedere al Preside della struttura accademica di afferenza di fornire ogni elemento utile per l'eventuale giustificazione e al termine dell'istruttoria la Commissione potrà esprimere un motivato giudizio positivo ai fini dell'attribuzione dello scatto;
 - non sono oggetto di valutazione del criterio dell'attività gestionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) gli anni anteriori all'a.a. 2019/2020.
3. Per quanto riguarda i ricercatori e, in particolare, la valutazione dei criteri dell'attività didattica e gestionale di cui all'art. 6, comma 1:
 - non sono oggetto di valutazione del criterio di cui alla lett. b1) gli anni anteriori all'a.a. 2019/2020;
 - la valutazione del criterio di cui alla lett. b2) relativa agli anni accademici anteriori all'a.a. 2019/2020 è considerata positiva qualora il ricercatore abbia espletato una media di almeno una tipologia di attività per anno accademico. Ai fini della valutazione positiva di tale criterio, è altresì consentito sostituire un massimo di due tipologie di attività eventualmente mancanti negli anni precedenti all'a.a. 2019/2020 con un prodotto scientifico ammissibile ai sensi dell'esercizio VQR, pubblicato dal ricercatore nel triennio o biennio oggetto di valutazione, in eccesso della produttività scientifica media richiesta dall'art. 6, comma 1 lett. a2) del presente regolamento.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale della Scuola.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni normative nazionali in materia di ordinamento universitario e stato giuridico del personale docente e ricercatore, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Destinatari, periodi di anzianità per l'attribuzione degli scatti e relative decorrenze

In attuazione dell'art. 8 della Legge 240/2010 e del D.P.R.232/2011, nonché dell'art. 1, comma 629 della Legge 27.12.2017, n. 205, secondo l'interpretazione delle note Ministeriali prot. 6565 del 29.5.2017 e prot. 13022 del 12.11.2020, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano ai professori e ricercatori di ruolo della Scuola, in base alla situazione di nomina e inquadramento di ciascuno, secondo i periodi di anzianità minima da maturare per l'attribuzione dello scatto e le decorrenze di seguito indicate², fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

1) I soggetti che erano già in servizio nel sistema universitario italiano prima dell'entrata in vigore della Legge 240/2010 (29.1.2011) con la qualifica attualmente ricoperta di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario, oppure che sono stati assunti o hanno cambiato qualifica in tale sistema dopo l'entrata in vigore della Legge 240/2010, ma in base a procedure indette prima della Legge 240/2010 o ai sensi dell'art. 29 comma 2o comma 4 della Legge 240/2010 hanno la seguente situazione di carriera:

- al completamento della classe biennale in godimento alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 (o di quella in godimento alla data della successiva conferma in ruolo per coloro che sono stati assunti dopo il 29.1.2011 sulla base di procedure indette prima di tale data) e fermo restando il periodo di blocco delle progressioni automatiche nel periodo 2011-2015, avviene il passaggio automatico nel corrispondente anno del regime di progressione triennale delle classi secondo le corrispondenze di cui all'allegato 1 del D.P.R. 232/2011 con mantenimento del trattamento stipendiale in godimento;
- in base allo specifico inquadramento nella classe triennale di cui al punto precedente, decorre il periodo di uno, due o tre anni di maturazione per l'attribuzione dello scatto triennale;
- dal giorno successivo a quello di inquadramento nella nuova classe stipendiale, a seguito di valutazione positiva e attribuzione dello scatto triennale secondo quanto previsto dal presente Regolamento, decorre un ulteriore triennio - che termina 36 mesi dopo - qualora l'inquadramento nella classe di cui al punto precedente avvenga entro la data del 31.12.2017 compresa, oppure il primo biennio del nuovo regime biennale di cui alla Legge 205/2017 - che termina dopo la maturazione economica di 24 mesi di collocamento a regime nella classe secondo quanto previsto dall'allegato 1, colonna D, del DPR 232/2011 - qualora l'inquadramento nella classe di cui al punto precedente avvenga dalla data del 1°1.2018 o da una data successiva.

2) I soggetti che hanno assunto, nel sistema universitario italiano, l'ultima qualifica ricoperta solo dopo l'entrata in vigore della Legge 240/2010 (esclusi i casi già ricompresi nel precedente punto 1) ed entro il 31.12.2017³ hanno la seguente situazione di carriera:

- dal 1° gennaio 2016 (termine del periodo di blocco degli scatti), o dalla data di nomina se successiva, decorre il primo triennio da maturare per l'attribuzione dello scatto e termina 36 mesi dopo;
- dal giorno successivo a quello di inquadramento nella nuova classe, a seguito di valutazione positiva e attribuzione dello scatto triennale secondo quanto previsto dal presente Regolamento, decorre il primo biennio da maturare per l'attribuzione dello scatto e termina 24 mesi dopo;
- ciascun ulteriore biennio maturerà a decorrere dal giorno successivo a quello di inquadramento

² Per i calcoli dei periodi di anzianità minima utili alla maturazione dello scatto e le decorrenze, si terranno altresì in considerazione le modalità operative per tempo seguite dall'applicativo CSA gestito dal Cineca in coordinamento con il Ministero.

³ Trattasi dei soggetti entrati nei ruoli dei professori del sistema universitario italiano a seguito di procedimenti di chiamata indetti ai sensi dell'art.18 della Legge 240/2010, oppure in base a chiamate dirette ai sensi dell'art.1, comma 9 della Legge 230/2005 con procedure successive all'entrata in vigore della Legge 240/2010, o di ricercatori o professori che erano in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 e nel frattempo hanno cambiato qualifica a seguito di procedure indette ai sensi degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010.

nella nuova classe, a seguito di valutazione positiva e attribuzione dello scatto biennale secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e terminerà 24 mesi dopo.

3) I soggetti che hanno assunto l'ultima qualifica ricoperta nel sistema universitario italiano dal 1°.1.2018 in poi hanno la seguente situazione di carriera:

- dal giorno della presa di servizio, successiva al 1°.1.2018, decorre il primo biennio da maturare per l'attribuzione dello scatto biennale e termina 24 mesi dopo;
- ciascun ulteriore biennio maturerà a decorrere dal giorno successivo a quello di inquadramento nella nuova classe, a seguito di valutazione positiva e attribuzione dello scatto biennale secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e terminerà 24 mesi dopo.

Per i soggetti che siano già inquadrati al massimo scatto stipendiale previsto dal D.P.R. 232/2011, le predette scadenze temporali saranno utili per la valutazione ai fini dell'accesso ai fondi per la ricerca interna secondo quanto previsto dal relativo Regolamento o dall'avviso annuale per accedere ai finanziamenti.

Criterio di valutazione dell'attività didattica e gestionale dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 6, comma 1 lett. b2)**Tabella delle tipologie di attività rilevanti e computabili**

	Tipologia di attività	Computabilità dell'attività per a.a.
1	Svolgimento di attività didattica programmata	Almeno 16 ore per anno accademico
2	Partecipazione a commissioni di esame, colloqui, discussioni tesi di perfezionamento (PHD), partecipazioni a commissioni giudicatrici per l'attivazione di assegni di ricerca	Almeno 3 partecipazioni per anno accademico
3	Partecipazione in qualità di commissario al concorso di ammissione al corso ordinario	Almeno una partecipazione per anno accademico
4	Attività di assistenza o di correzione degli scritti nel concorso di ammissione al corso ordinario (per chi non sia stato commissario nel medesimo concorso)	Almeno una partecipazione per anno accademico
5	Visite didattiche ⁴	Almeno una visita per anno accademico
6	Interventi orali e/o assistenza nei corsi di orientamento della Scuola	Un intervento o un'attività di assistenza ad almeno un corso di orientamento, per anno accademico
7	Partecipazione ad altre attività di terza missione ⁵	Almeno una partecipazione ad una attività di terza missione per anno accademico indicata dal ricercatore e ritenuta computabile da parte della Commissione
8	Partecipazione in qualità di componente a Commissioni/Comitati o altri organi a carattere collegiale di ateneo o di struttura accademica previsti da Regolamenti della Scuola per realizzare finalità di carattere istituzionale ⁶	Essere componente di almeno una Commissione/Comitato o altro organo a carattere collegiale per più della metà di un anno accademico
9	Relatore o supervisore di allievi di Ph.D. della Scuola o relatore di allievi della Scuola per il conseguimento della laurea magistrale presso l'Università degli studi di Pisa	Essere stato nominato dal Consiglio della struttura accademica relatore o supervisore di almeno un allievo di Ph.D. per anno accademico oppure essere stato designato relatore per il conseguimento della laurea magistrale di almeno un allievo della Scuola per anno accademico presso l'Università degli studi di Pisa con atto formalizzato secondo le regole interne applicate dai diversi corsi di studio dell'ateneo

⁴ Rientrano in tale fattispecie gli accompagnamenti di allievi/perfezionandi della Scuola a visite fuori sede di musei, mostre, centri di ricerca ecc. a scopo didattico e anche l'eventuale partecipazione a campagne di scavo con allievi/perfezionandi qualora essa abbia finalità didattica e non solo di ricerca.

⁵ Rientrano in tale fattispecie:

a) la collaborazione didattica o organizzativa ai programmi "Accademia dei Lincei e Normale per la scuola" e "VIS, Immersioni virtuali nella scienza"

b) l'organizzazione o l'intervento in conferenze, dibattiti o altri eventi promossi dalla Scuola e rivolti a un pubblico non specializzato.

⁶ Rientrano in tale fattispecie, l'essere componente del Comitato Unico di Garanzia, della Commissione ricerca, di Commissioni paritetiche, del Collegio dei docenti di corsi Ph.D., della Commissione mobilità, di Commissioni elettorali ecc.

		pisano
10	Partecipazione in qualità di componente di diritto o elettivo a Senato accademico, Consiglio della struttura accademica di afferenza (Classe, Dipartimento o Istituto).	Partecipazione ad almeno il 50% delle sedute programmate tenutesi nell'anno accademico potendosi computare a tal fine non più del 20% di partecipazioni in modalità telematica rispetto al numero minimo di partecipazioni alle sedute programmate richieste.